

TREBAZIO, LABEONE E I CODICILLI

1. — È quasi di prammatica, negli autori che trattano dei *codicilli*, l'avvertimento « *risum teneatis* » a proposito dell'etimologia di *codicillus* fornita da Isidoro di Siviglia. Ecco quanto dice, ad esempio, il più recente trattatista della materia: « Isidoro di Siviglia, *Origines* 5.24.14 fantastica facendo derivare la parola da un *Codicellus* che per primo *hoc scripturae genus instituit* »¹.

Almeno per questa volta, tuttavia, sia lecito difendere il buon vescovo di Siviglia dalla consueta e non immeritata taccia di faciloneria etimologica. Basta rileggere il passo incriminato, per convincersi che la storia di quel tal *Codicellus*, primo autore dei *codicilli*, è il parto di una frettolosa ed errata interpretazione, mai più in seguito rivista e controllata.

Isid. orig. 5.24.14: *Codicillum, ut veteres aiunt, sine dubio ab auctore dictum, qui hoc scripturae genus instituit. Est autem scriptura nulla indigens sollemnitate verborum, sed sola testatoris voluntate qualicumque scripturae significatione expressa: cuius beneficio voluntatibus defunctorum constat esse subventum propter legalium verborum difficultatem; aut certe propter necessitatem adhibendorum sollemnium, ita ut qui titulum scribit eiusdem scripturae, codicillum vocet.*

Tutti sappiamo, dicevo, quanto fantasiosa sia la mente di Isidoro nella ricerca di etimologie a buon prezzo, ma questa volta egli la spiegazione di *codicillum* l'aveva bella e pronta nella parola stessa: ché *codicilli*, nel linguaggio latino, indica le tavolette cerate per appunti e note. Parrebbe invece, a sentire la *communis opinio*, che il nostro etimologista, non sapendo proprio che pesci pigliare, si fosse salvato *in extremis*, facendo derivare il termine dal nome di chi compilò per primo

* In *SDHI*. 10 (1944) 317 ss., col titolo: *Isidoro di Siviglia e l'origine dei codicilli*.

¹ BIONDI, *Successione testamentaria - Donazioni* (vol. X del *Trattato Albertario*) 615 nt. 1. V. anche quanto osservava BONFANTE, contronota *ca* a FEIN, in *Glück ital.* 29, parte II, 18 nt. 71.

un atto del genere. Il che è incredibile, non solo perché Isidoro si appella all'autorità dei *veteres* (e credere che un solo sia pazzo ancora si può, ma che lo siano molti non si deve), ma anche perché Isidoro è colui che non si è peritato di ricollegare *mandatum* a *manum dare* (5.24.20), e *donatio* a *doni actio*, e *dos* a *do item* (5.24.25), e *ingenui* a *in genere habere libertatem* (9.4.46) ecc. ecc.

2. — Orbene io ritengo che occorra abbandonare la consueta interpretazione del passo di Isidoro — tanto più che, ad ogni buon conto, il famoso *Codicellus* non vi figura affatto, almeno nominativamente — e che sia d'uopo volgersi ad una interpretazione meno originale e più umana.

Isidoro non connette il codicillo ad un *nomen* di persona, ma, si badi, all'*auctor*, *qui hoc scripturae genus instituit*. Egli non fa l'etimologia di *codicillum*, perché il significato del termine è di per sé stesso evidente², ma confusamente accenna alla sua storia, quale era esposta dai *veteres*³. E la storia dei *codicilli*, quella stessa, presumibilmente, che doveva essere tramandata dai *veteres*, è tratteggiata dalle Istituzioni di Giustiniano.

Inst. 2.25 pr.: *Ante Augusti tempora constat ius codicillorum non fuisse, sed primus Lucius Lentulus, ex cuius persona etiam fideicommissa coeperunt, codicillos introduxit. nam cum decederet in Africa, scripsit codicillos testamento confirmatos, quibus ab Augusto petiit per fideicommissum, ut faceret aliquid: et cum divus Augustus voluntatem eius implesset, deinceps reliqui auctoritatem eius secuti fideicommissa praestabant et filia Lentuli legata, quae iure non debebat, solvit. dicitur Augustus convocasse prudentes, inter quos Trebatius quoque, cuius tunc auctoritas maxima erat, et quaesisse, an possit hoc recipi nec absonans a iuris ratione codicillorum usus esset: et Trebatium suasisse Augusto, cum diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse propter magnas et longas peregrinationes, quae apud veteres fuissent, ubi, si quis testamentum facere non posset, tamen codicillos posset. post quae tempora*

² Osserva giustamente il BIONDI (*cit.* 615): « I termini *codicillus* e *fideicommissum* non appartengono a quelle caratteristiche denominazioni del *ius civile* che scolpiscono l'istituto giuridico. Il termine *codicillus* esprime solo la materia su cui normalmente l'atto è redatto ».

³ Non si dimentichi che Isidoro non è etimologista a qualunque costo. Egli stesso definisce la sua opera (*Originum libri*) « *opus de origine quarundam rerum ex veteris lectionis recordatione collectum atque ita in quibusdam locis annotatum, sicut extat conscriptum stilo maiorum* ».

cum et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat, quin codicilli iure optimo admitterentur.

Come è noto, si discute se Isidoro abbia tenuto presente, nella sua opera, la compilazione di Giustiniano. Comunque sia, a me pare probabile che egli abbia scritto il « pezzo » sul codicillo tenendo presente una fonte molto vicina, se non identica, a quella sfruttata dai compilatori delle Istituzioni.

Inst. 2.25 pr. è attribuito dal Ferrini⁴ a Marciano, sia perché esso per ragioni formali non può essere attribuito a Gaio, sia perché molto stretto è il suo nesso con il § 1, la cui origine marcianea è « sicura ». Circa l'attribuzione ferriniana io ho già manifestato dei motivi di dubbio⁵, che ancor oggi ritengo molto forti. Il passo originario di Marciano deve aver subito, prima di giungere a Teofilo (o a Doroteo), un rimaneggiamento abbastanza forte, ché non è facilmente credibile la favola di una introduzione dei *codicilli* fatta da Augusto in un solo momento, senza che si fosse formata già anteriormente una prassi in questo senso, così come è certo che si era formata per il fedecommesso, la cui connessione con i *codicilli* è tanto evidente⁶.

Occuparsi oltre della genesi di Inst. 2.25 pr. sarebbe indulgere al gusto di fantasticare. Ma non è fantasticare l'asserzione che nelle scuole postclassiche ebbe molta importanza e rilievo l'episodio di Lucio Lentulo e dei suoi *codicilli*, episodio di cui non vi è motivo di negare la storicità⁷. Ciò dato, non è improbabile che a quel noto episodio, trasmesso dai *veteres*, si sia voluto riferire Isidoro, quando nel suo stile confuso e contorto ha ricollegato il *codicillum* (termine, si ricordi, chiaro di per sé stesso) all'*auctor, qui hoc scripturae genus instituit*.

Se così è, *Codicellus* può rientrare, senza nostro rimpianto, nel limbo di coloro che non sono mai nati.

3. — Ma, visto che ci siamo, non sarà male spendere ancora qualche parola sulla storia e la terminologia dei *codicilli*.

⁴ *Opere* 2.377.

⁵ *ZSS.* 62 (1942) 252 ss. Dubbio generico su questa attribuzione manifestò il KÜBLER, in *ZSS.* 23 (1902) 508 ss.; v. ora anche ARANGIO-RUIZ, in *Scritti Ferrini* 76 nt. 2.

⁶ Inst. 2.23.1.

⁷ Essa è anzi confermata dalla notizia che appunto Augusto, *semel iterumque gratia personarum motus*, determinò l'affermarsi del fedecommesso come istituto giuridico (Inst. 2.23.1).

Ed anzitutto un rilievo terminologico. *Codicillus*, *codicillum* sono singolari ignoti al buon latino ed alla lingua dei giuristi classici, che adoperavano uniformemente *codicilli* e *pugillares* al plurale come sostantivi difettivi⁸. *Codicillus* (*codicillum*) è un grecismo della bassa latinità e del linguaggio giuridico postclassico, come credo di aver chiaramente indicato altrove⁹.

Isidoro scrive evidentemente sotto l'influenza del termine greco (ὁ κωδικέλλος), che egli addirittura trasforma, secondo la lezione che ci sembra migliore, in neutro. Poco male, ché per il resto pare che egli abbia dei *codicilli* una concezione piú corrispondente a quella del diritto classico, che a quella del diritto postclassico, in quanto considera ancora i *codicilli* come documento del tutto privo di forme solenni, mentre essi non lo furono a partire da Costantino¹⁰. Viceversa non appare, nel nostro frammento, né direttamente né indirettamente messo in luce quello che è il tipico contenuto dei *codicilli*, e cioè il fedecommesso, nonché quello che non può essere contenuto nei *codicilli*, cioè principalmente l'*heredis institutio*. Ma son pecche che si giustificano agevolmente, tenendo presente il carattere non giuridico e palesemente riassuntivo dell'opera di Isidoro.

In verità, piú si guarda al brano di Isidoro e piú ci si deve rafforzare nell'impressione che egli ha scritto avendo davanti agli occhi (anche se solo davanti agli occhi della mente) il vecchio e tradizionale racconto relativo alle disposizioni di ultima volontà di Lucio Lentulo. La motivazione addotta da Trebazio Testa, per convincere Augusto a riconoscere efficacia giuridica alle disposizioni di Lentulo trova sostanziale corrispondenza nell'ultimo periodo del nostro § 14:

<p>... et Trebatium suasisse Augusto, cum diceret utilissimum et necessarium hoc civibus esse propter magnas peregrinationes, quae apud veteres fuissent, ubi, si quis testamentum facere non posset, tamen codicillos posset...</p>	<p>... cuius beneficio voluntatibus defunctorum constat esse subventum propter legalium verborum difficultatem, aut certe propter necessitatem adhibendorum sollemnium, ita ut qui titulum scribit eiusdem scripturae codicillum vocet.</p>
--	---

Le Istituzioni riferiscono i motivi di Trebazio per spingere Augusto a venire incontro alla *voluntas testantium*, Isidoro espone senz'altro

⁸ Cfr. Gai. D. 50.16.148.

⁹ ZSS. 62 (1942) 247 nt. 112. Stupisce che ancora il BIONDI (*cit.* 613 ss.) parli di *codicillus*.

¹⁰ Cfr. CTh. 4.4.1 (a. 326?) e GUARINO, in ZSS. 62 (1942) 212 ss.

